



Bozza decreto recepimento Direttiva 2022/2464 (CSRD) in
tema di rendicontazione di sostenibilità

*Risposta di Confindustria
alla consultazione MEF*

Nota di Aggiornamento

17 aprile 2024



Sommario

1. Premessa	2
2. Risposta alla consultazione MEF	2
2.1 Legittimazione all'esercizio dell'attività di attestazione	3
2.2 Regime sanzionatorio	3

1. Premessa

Il 16 febbraio 2024 il MEF ha reso disponibile per la consultazione pubblica una bozza di decreto di recepimento (di seguito: la Bozza) della direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD o Direttiva).

La Direttiva è entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e sostituisce la precedente "Non Financial Reporting Directive-NFRD" (Direttiva 2014/95/UE). L'Italia, come gli altri stati membri, ha 18 mesi di tempo **per recepirla**, quindi **entro il 6 luglio 2024**.

La legge di delegazione europea 2022-2023 ha attribuito al Governo la delega per attuare nel nostro ordinamento la CSRD, prevedendo specifici criteri direttivi (art. 13), tra cui l'individuazione della Consob quale Autorità di riferimento per le società quotate.

In sintesi, la nuova disciplina mira a rafforzare la normativa sulla rendicontazione non finanziaria, per renderla più idonea alla transizione dell'UE verso un'economia sostenibile. Si richiede alle imprese coinvolte di fornire le informazioni necessarie alla comprensione degli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Confindustria ha risposto alla consultazione del MEF, evidenziando l'esigenza di un'attuazione equilibrata della nuova disciplina, che scongiuri il rischio di oneri non proporzionati e sanzioni troppo gravose per le imprese chiamate ad adeguarsi.

In proposito, particolare rilevanza avranno le scelte sul sistema sanzionatorio, ambito rispetto al quale i legislatori nazionali hanno a disposizione un margine di manovra in sede di recepimento. Ciò anche in considerazione del fatto che l'obiettivo dovrebbe essere di un'ampia diffusione della reportistica di sostenibilità, anche su base volontaria. È il motivo per cui Confindustria, dopo aver risposto alla consultazione, ha sottoscritto, insieme alle principali Associazioni di categoria delle imprese e del mondo professionale interessate, una **lettera** che richiama l'attenzione del **Ministro dell'Economia** proprio sul punto riguardante l'assetto dei controlli e l'impianto sanzionatorio correlato alla nuova disciplina.

Di seguito i temi principali della risposta alla consultazione MEF (per la quale v. [Link](#)).

2. Risposta alla consultazione MEF

Quasi tutte le previsioni contenute nella CSRD hanno carattere obbligatorio e devono essere recepite nella normativa nazionale (ambito di applicazione, contenuto del report di sostenibilità e utilizzo obbligatorio degli standard europei di rendicontazione (ESRS), collocazione dello stesso nella relazione sulla gestione, necessità di procedere all'attestazione, tempi di entrata in vigore per le imprese a seconda della loro dimensione).

La risposta alla consultazione si è quindi concentrata su alcune questioni, di rilievo per il sistema imprenditoriale, sulle quali il legislatore italiano ha un maggior margine di manovra in sede di recepimento.

2.1 Legittimazione all'esercizio dell'attività di attestazione

La CSRD impone il rilascio di un'attestazione di conformità del report di sostenibilità (RS) da parte di un soggetto esterno. In particolare, si prevede che il revisore legale rilasci un'attestazione - basata su un incarico di revisione limitata - sulla conformità del RS con le regole di riferimento. Gli Stati membri possono consentire che l'attestazione sia rilasciata anche da un revisore diverso dal revisore legale del bilancio, così come da un prestatore indipendente di servizi di attestazione.

La Bozza non esercita questa opzione, consentendo l'esercizio dell'attività di attestazione ai soli revisori legali abilitati anche all'attività di rendicontazione di sostenibilità.

La scelta non è condivisibile. Alla luce dell'ampliamento del novero di imprese tenute a redigere un RS, nonché delle peculiarità del suo contenuto informativo e delle conseguenti specifiche professionalità necessarie, ad avviso di Confindustria è opportuno, invece, esercitare l'opzione della Direttiva e legittimare, non solo un revisore diverso dal revisore legale del bilancio, ma anche prestatori indipendenti di servizi di attestazione a rilasciare l'attestazione di conformità (come peraltro ha già fatto la Francia).

Confindustria ha quindi proposto di prevedere che l'attività di attestazione del RS possa essere esercitata dal revisore legale, da un altro revisore oppure ancora da un prestatore indipendente di servizi di attestazione, definendo principi di comportamento, modalità di conferimento dell'incarico, durata dello stesso, nonché un sistema di vigilanza per questi soggetti in linea con quanto richiesto dalla Direttiva.

2.2 Regime sanzionatorio

La Bozza stabilisce che le violazioni della nuova disciplina siano punite con le sanzioni penali prevista dalle norme sulle false comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 c.c.) e con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme sul mancato deposito presso il Registro delle imprese (art. 2630 c.c.).

Tale impostazione, che appiattisce la disciplina sanzionatoria su quella applicabile alle informazioni contabili di bilancio, non sembra considerare in modo adeguato gli elementi di specialità delle informazioni di sostenibilità.

In primo luogo, il RS raccoglie informazioni, non solo di natura consuntiva, ma anche prospettica, che non sono qualificabili secondo lo schema meramente binario "vero/falso".

In proposito, particolare attenzione dovrebbe essere riservata ai piani futuri, che si basano sugli elementi disponibili al momento della redazione e possono essere rivisti alla luce di nuovi fattori e valutazioni, senza che da ciò debbano derivare conseguenze in termini di responsabilità. In modo analogo, si dovrebbe ragionare in ordine al mancato rispetto dei piani, che non determina la falsità delle informazioni fornite nel RS.

In secondo luogo, il RS andrà a raccogliere anche informazioni riferite alle imprese della catena del valore o a imprese non controllate, rispetto alle quali l'impresa che redige il RS non ha un potere legale di controllo e verifica. Peraltro, vi possono essere informazioni della catena del valore che l'impresa non riesce a raccogliere e sulle quali non vi sono procedure di stima considerate affidabili.

La soluzione adottata dal Governo di coprire tutto il decreto con l'ombrello delle false comunicazioni sociali per gli amministratori (nonché direttori generali, dirigenti preposti e sindaci), sottoponendo altresì i revisori della rendicontazione di sostenibilità al medesimo regime sanzionatorio vigente per la revisione legale dei bilanci, appare quindi non adeguata.

Pertanto, nel documento Confindustria ha ipotizzato due opzioni.

La prima è di lasciar ferma l'impostazione della Bozza, ma con alcuni correttivi, tra cui:

- introdurre clausole di esclusione della punibilità, per cui non dovrebbero essere soggette a sanzioni quantomeno: *a)* le false informazioni fornite da terzi su cui l'impresa non ha un potere di controllo, fatta eccezione per l'ipotesi in cui vi sia un comportamento doloso da parte della società nel recepire l'informazione, diretto a ingannare il pubblico; *b)* la mancata indicazione di informazioni delle società non controllate e di quelle che rientrano nella catena del valore rilevanti, che l'impresa non sia riuscita a raccogliere e sulle quali non vi siano procedure di stima considerate affidabili; *c)* le informazioni relative ai piani futuri dell'impresa, così come quelle sulla descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità, a meno che non vi sia un comportamento doloso della società diretto a ingannare il pubblico;
- in linea con l'attuale ripartizione delle fattispecie penali in tema di false comunicazioni sociali, prevedere che a tutte le PMI, anche quotate, si applichi unicamente l'art. 2621-*bis*, e, di conseguenza, una pena detentiva più bassa (da sei mesi a tre anni, in luogo di quella da uno a cinque anni di reclusione ex art. 2621).

La seconda è il superamento dell'impostazione accolta nella Bozza, in favore di una disciplina sanzionatoria *ad hoc*, di tipo solo amministrativo (quindi, non anche penale), sia per le società quotate, sia per le grandi non quotate, definendo per queste ultime un sistema di *enforcement* adeguato.

In particolare, si è proposto di riprendere le figure di illecito già previste nella disciplina sulle Dichiarazioni non finanziarie (si articolano in cinque figure di illecito: *i)* mancato deposito della dichiarazione non finanziaria, *ii)* deposito ritardato, *iii)* omessa allegazione della attestazione del revisore, *iv)* la dichiarazione non conforme, *v)* la dichiarazione falsa).

Ferma questa impostazione, Confindustria ha però chiesto di escludere la dichiarazione non conforme (la cui genericità non rispetta il principio di tassatività) e chiarire espressamente che si tratta di una disciplina sanzionatoria speciale, le cui condotte non possono essere punite con figure di reato (come il reato di false comunicazioni sociali). Confindustria ha altresì proposto di introdurre le già richiamate clausole di esclusione della punibilità.

Pertanto, non dovrebbero essere soggette a sanzioni: *a)* le false informazioni fornite da terzi su cui l'impresa non ha un potere di controllo; *b)* la mancata indicazione di informazioni delle società non controllate e di quelle che rientrano nella catena del valore rilevanti, che l'impresa non riesce a raccogliere; *c)* le informazioni relative ai piani futuri dell'impresa.

Infine, è stato chiesto che l'Autorità di vigilanza, valutando il comportamento dell'impresa, possa, in alternativa alla sanzione, imporre all'impresa di dichiarare pubblicamente la violazione commessa, divulgando una nuova versione del RS contenente la rettifica del fatto materiale falso o l'inserimento del fatto omesso.